

ASSOCIAZIONE CAMMINO PASSO DOPO PASSO

CON SEDE IN THIENE (VI) VIA MARCO CORNER 19/21

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03860860240

Verbale di Assemblea straordinaria dell'14 settembre 2024

Il giorno 14 del mese di settembre 2024, ore 18.00 presso la sede dell'Associazione in Thiene, via Doge Marco Corner 19/21, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Cammino passo dopo passo.

Presiede la seduta il Presidente Claudio Guglielmi che chiama a fungere da segretario il Vice Presidente Gianantonio Maculan, che accetta. Il Presidente ricorda che è stata qui convocata l'Assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto nel rispetto del decreto Lgs. 117/2017 e della normativa del Terzo Settore.

Il Presidente constata:

- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima indetta per le ore 8 del giorno 13 settembre 2024 in questo luogo;
- che degli attuali 95 associati sono presenti, in proprio o rappresentati per delega, n. 87 associati, come da foglio presenze allegato al presente verbale;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
- che l'assemblea risulta regolarmente costituita ai sensi dell'art. 13 e seguenti dello Statuto sociale e atta a deliberare sul predetto Ordine del giorno, sul quale tutti i presenti si dichiarano pienamente informati essendo le modifiche proposte ben note in quanto allegate in bozza nell'avviso di convocazione. Nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti ivi indicati.

Il Presidente dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

A questo punto il Presidente, passando alla discussione del **primo argomento all'ordine del giorno** espone all'assemblea le ragioni per cui si rende opportuno adeguare lo Statuto al decreto Lgs. 117/2017 e alla normativa del Terzo Settore, prevedendo altresì altre forme di convocazione dell'assemblea e del Consiglio direttivo, modificando gli articoli 7 (Assemblea degli associati), 8 (Consiglio direttivo), 14 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) e inserendo un articolo finale (15) di rinvio alla disciplina del codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile.

L'assemblea dei soci, dopo averne adeguatamente discusso, con voto unanime, nessun voto contrario e nessun astenuto

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 7, 8, 14 e aggiungere un nuovo articolo (15) dello statuto sociale per le motivazioni esposte dal Presidente, articoli che diventano del seguente tenore:

Art. 7

(Assemblea degli Associati)

7.1 *L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:*

- *nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;*
- *approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*
- *approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;*
- *si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

7.2 *L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.*

7.3 *L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto recapitato mediante lettera, e-mail ordinaria, fax o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ed ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.*

7.4 *L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.*

7.5 *Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.*



7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno un mese, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

- 8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.
- 8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
- 8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente.
- 8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.
- 8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre del terzo esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.
- 8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 1 anno, in assenza di giustificato motivo.
- 8.8 In caso di cessazione dalla carica nel corso del mandato di uno o più consiglieri, l'Assemblea più prossima, nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato, delibera in merito alla sostituzione.
- 8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da 2 consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera, e-mail ordinaria, fax o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 8 giorni prima della riunione, ridotti a 3 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.
- 8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.
- 8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
- 8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 15

(Norma di rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

2) di approvare il nuovo statuto che qui si allega;

3) di delegare il signor Claudio Guglielmi per l'esecuzione delle presenti delibere, conferendogli altresì ogni più ampio potere di apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

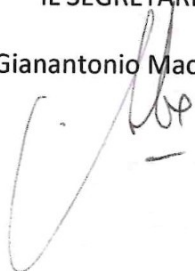
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione .

Null'altro essendoci da deliberare la seduta è tolta alle ore 19.50.

Thiene, 14 settembre 2024

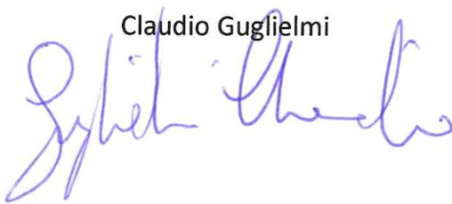
IL SEGRETARIO

Gianantonio Maculan



IL PRESIDENTE

Claudio Guglielmi



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 25.09.2024
Al n. 672 SERIE 3
TASSE LIQUIDATE EURO 200,00

IL FUNZIONARIO (*)

Argiolar Maria

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Stampa: Direzione provinciale di Valdagno



ASSOCIAZIONE CAMMINO PASSO DOPO PASSO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 14 SETTEMBRE 2024

ordine del giorno:

Parte straordinaria: Adeguamento dello Statuto nel rispetto del decreto Lgs. 117/2017 e della normativa del terzo settore.

SOCI FONDATORI

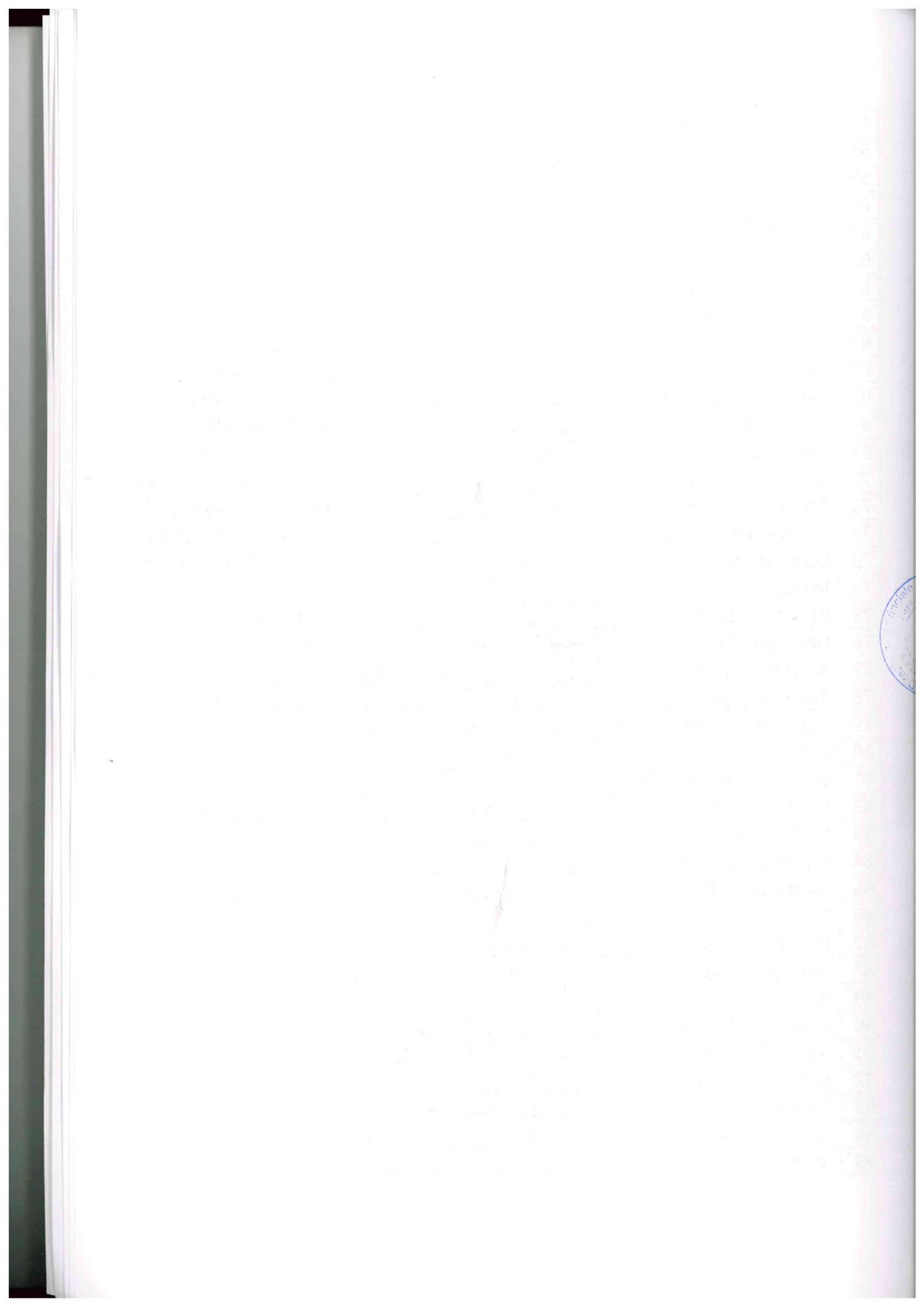
N.	COGNOME E NOME	FIRMA	DELEGA A
1	Guglielmi Claudio		
2	Mioni Pier Giuseppe		
3	Zorzi Orfeo		
4	Munarini Francesco		
5	Paoli Giampietro		

SOCI ORDINARI

N.	COGNOME E NOME	FIRMA	DELEGA A
6	Terzo Massimo		
7	Cattelan Maria Elisa		
8	Molo Domenico		
9	Maculan Gianantonio		
10	De Rossi Claudio		
11	Scalzeri Bruno		
12	Bertin Fausto		
13	Fipponi Maurizio		DE FACCI ADRIANA
14	Stecco Giorgio		BERGIN FAUSTO
15	Dal Collo Lorenzo		
16	Fontana Gian Carlo		
17	Dall'Agnol Guido		

18	Dal Maso Federico	Federico Dal Maso	
19	Giorgioni Carlo	Carlo Giorgioni	
20	Rossato Rita Patrizia	Rita Rossato	
21	De Facci Adriana	Adriana De Facci	
22	Leonardi Nazzareno	Nazzareno Leonardi	
23	Coriele Fabrizio	Fabrizio Coriele	
24	Pretto Erik Umberto	Erik Pretto	
25	Zorzi Basilio	Basilio Zorzi	
26	Rossi Sonia	Sonia Rossi	
27	Brunello Gianni	Gianni Brunello	
28	Giacomello Pier Luigi	Pier Luigi Giacomello	
29	Pianazzola Denis	Denis Pianazzola	
30	Vicentini Lucio	Lucio Vicentini	
31	Maniglio Elisabetta	Elisabetta Maniglio	
32	Zordan Marianna	Marianna Zordan	
33	Bordin Marisa	Marisa Bordin	
34	Casarotto Giovanni B.	Giovanni B. Casarotto	
35	Nardi Anna	Anna Nardi	
36	Corrà Giuseppe	Giuseppe Corrà	
37	Dal Lago Elena	Elena Dal Lago	
38	Marchioro Rebecca	Rebecca Marchioro	
39	Cosaro Luca	Luca Cosaro	
40	Carotta Alberto	Alberto Carotta	
41	Sterchele Claudia	Claudia Sterchele	
42	Meneguzzo Ferruccio	Ferruccio Meneguzzo	
43	Buzzolan Argentina	Argentina Buzzolan	
44	Fioravanti Daniele	Daniele Fioravanti	
45	Apolloni Mariella	Mariella Apolloni	
46	Crosara Bruno	Bruno Crosara	
47	Manea Maurizio	Maurizio Manea	
48	Zuccato Patrizia	Patrizia Zuccato	
49	Ciambetti Roberto	Roberto Ciambetti	
50	Grolla Stefano	Stefano Grolla	
51	Cracco Antonella	Antonella Cracco	
52	Guglielmi Elisa	Elisa Guglielmi	
53	Guglielmi Andrea	Andrea Guglielmi	
54	Caprin Emanuela	Emanuela Caprin	
55	Marchioro Alessio A.	Alessio A. Marchioro	
56	Marchioro Rosanna	Rosanna Marchioro	

57	Carnevali Alberto		
58	Sella Romina	Romina Sella	
59	Frigo Orlando Luigi		
60	Darr a Mirco Santino	h-1.	
61	Fedei Mirko	Golla Hh	STEFANO GROLLA
62	Kaswaller Walter		
63	Del Gaudio Anna	Lunul audio	
64	Terzo Giacomo	Giacomo	
65	Menegon Mara	Adriana De Facci	DE FACCI ADRIANA
66	Todescato Antonio	Quom ut temp	TERZO MASSIMO
67	Cappellari Roberto	Quom ut temp	TERZO MASSIMO
68	Ceretta Valter G.	Quom ut temp	TERZO MASSIMO
69	Dalla Via Carolina	Golla Hh	STEFANO GROLLA
70	Trevisan Loretta	Battistella Paolo	PAOLA BATTISTELLA
71	Tomasi Roberto	Golla Hh	STEFANO GROLLA
72	Zenere Sonia Luisa	Battistella Paolo	PAOLA BATTISTELLA
73	Dian Claudia	Battistella Paolo	PAOLA BATTISTELLA
74	Maculan Maruska	elle ulow elle wih	
75	Bonato Edoardo	Adriana De Facci	DE FACCI ADRIANA
76	Dall'Agnol Tiziana	Adriana De Facci	
77	Rossi Giancarlo	Rossi Giancarlo	
78	Benassi Sergio	Battistella Gian Luigi	BATTISTELLA GIAN LUIGI
79	Erumelikara Chinnamma	Erumelikara Chinnamma	
80	Dotto Fiorenzo	Dotto Fiorenzo	
81	Dalla Guarda Graziella	Dalla Guarda Graziella	
82	Mosele Caterina	Mosele Caterina	
83	Franzola Nicolò		
84	Salbego Federica	Salbego Federica	
85	Mascarino Alfredo	Mascarino Alfredo	
86	Ceola Florindo		
87	Eberle Maddalena	Eberle Maddalena	
88	Salbego Tiziana	Salbego Tiziana	
89	Dalla Ricca Enio		
90	Crivelletto Marco	Crivelletto Marco	
91	Battistella Gian Luigi	Battistella Gian Luigi	
92	Battistella Paola	Battistella Paola	
93	Casara Stefano	Casara Stefano	
94	Zanini Giorgio		
95	Morano Francesco Paolo	Morano Francesco	



ALLEGATO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DEL TERZO SETTORE

"ASSOCIAZIONE CAMMINO PASSO DOPO PASSO - ETS"

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione, denominata "**Associazione cammino passo dopo passo - ETS**" (e d'ora in avanti denominata "*Associazione*"), ha sede nel Comune di Thiene (VI). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal D.lgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Scopo e attività)

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale che si propongono di valorizzare e promuovere a livello locale, regionale, nazionale e internazionale lo storico Cammino delle Apparizioni:

1. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.LGS 3 luglio 2017 n.117;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.

2.2 L'Associazione, per il migliore raggiungimento delle finalità sociali, in via secondaria e strumentale, rispetto a quelle di interesse generale, può esercitare le seguenti attività, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi, riferite principalmente al Cammino delle Apparizioni:

- a) supportare gli enti pubblici e le comunità locali per favorire la riscoperta della valenza culturale e religiosa del Cammino delle Apparizioni;
- b) svolgere attività di promozione e valorizzazione dei beni storici, artistici, architettonici e ambientali esistenti negli ambiti territoriali che si susseguono lungo il percorso del Cammino delle Apparizioni;
- c) svolgere attività promozionali, editoriali, multimediali; creare e gestire siti web, approntare e produrre materiale informatico divulgativo digitale e cartaceo relativo al "Cammino delle Apparizioni" e al contesto storico, artistico, ambientale, culturale e religioso in cui il cammino si sviluppa.
- d) promuovere e realizzare spettacoli, manifestazioni, iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni su tematiche concernenti l'oggetto dell'Associazione, anche su richiesta o d'intesa con enti pubblici e/o privati, nonché ogni altra iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori degli stessi settori ed i pubblici di riferimento;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività nel settore editoriale e degli audiovisivi in genere nonché raccolte di testi ed informazioni generali inerenti all'attività dell'Associazione;
- f) favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri ed esposizioni varie, ecc.

- g) quale attività sussidiaria, anche per favorire un maggior coinvolgimento alle attività dell'Associazione, l'Associazione potrà svolgere attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande a favore degli Associati propri, di altre associazioni con finalità analoghe e/o simili e di terzi in genere che condividano scopi e intendimenti dell'Associazione;
- h) sempre in via sussidiaria, strumentale e accessoria al perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale in conformità alle leggi vigenti, nonché la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni e pubblicità;
- i) attività di *cause relate marketing* ed ogni altro strumento in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica e dunque utile a stimolare l'offerta di liberalità da parte di enti, associazioni, persone fisiche e/o giuridiche a diretto sostegno delle iniziative dell'Associazione;
- j) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- k) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.3 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 (Associati)

3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione (**soci fondatori**) e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione (**soci ordinari**). **Soci sostenitori** sono quelle persone fisiche ed enti collettivi che condividono le finalità dell'associazione e i principi statuari e partecipano mediante contributi e sostegni economici liberi e volontari alla realizzazione degli scopi statuari. I soci fondatori e i soci sostenitori hanno diritto di partecipare all'assemblea ed intervenire; I soci fondatori e i soci sostenitori, in regola con il pagamento delle quote associative annuale, se deliberata, sono anche soci ordinari.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare ed intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorso un mese dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa. Le quote associative sono versate nei termini e modalità deliberate del Consiglio direttivo.

Art. 4 (Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'annualità in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 7

(Assemblea degli Associati)

7.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto recapitato mediante lettera, e-mail ordinaria, fax o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ed ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno un mese, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;

- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre del terzo esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.

8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 1 anno, in assenza di giustificato motivo.

8.8 In caso di cessazione dalla carica nel corso del mandato di uno o più consiglieri, l'Assemblea più prossima, nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato, delibera in merito alla sostituzione.

8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da 2 consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera, e-mail ordinaria, fax o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 8 giorni prima della riunione, ridotti a 3 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.



Art. 9

(Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10

(Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili ..

10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11

(Revisione legale dei conti)

11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

(Patrimonio)

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 15

(Norma di rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

